

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 171/2023, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: «Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 203 del 7 luglio 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 20 luglio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 luglio 2023;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 171/2023, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: «Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 92 del 7 luglio 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 20 luglio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 luglio 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Alleruzzo

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 171/2023

“ Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2005, n 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).</p> <p>In particolare, tale decreto nel sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, prevedendo che la Pubblica Amministrazione possa operare, nell'interesse condiviso, con questi soggetti nello svolgimento delle proprie attività (cfr articolo 55) e legittimando (articolo 71) la possibilità per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali di concedere addirittura in uso gratuito agli c.d. enti del Terzo settore, definiti all'articolo 4 del medesimo decreto, un bene pubblico funzionale alla realizzazione dello scopo sociale del destinatario e strumentale alla realizzazione dell'interesse pubblico generale: la promozione del Terzo settore e delle sue finalità, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 16 e 118, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>La proposta di legge in esame intende consentire all'ERAP Marche di concedere in locazione, non a titolo gratuito, ma dietro pagamento di un canone agevolato, il proprio patrimonio immobiliare, avente destinazione diversa da quella residenziale, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, secondo le modalità e le condizioni attualmente previste nell'articolo 10 del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione) che prevede e disciplina analoga possibilità per gli immobili di proprietà dell'amministrazione regionale.</p> <p>Si evidenzia, a tale proposito, che secondo la magistratura contabile, una deroga al principio generale di "redditività dei beni pubblici" è giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni e dal perseguimento di un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello raggiungibile con lo sfruttamento economico dei beni medesimi. (cfr, tra le altre, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n.1/2015 /PAR; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.716/2012/PAR) e Corte dei</p>

	<p>Conti, Sezione regionale per il controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR).</p> <p>Per completezza si sottolinea che anche il legislatore toscano (cfr. legge regionale 22 luglio 2020, n. 65: “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore”) prevede che la Regione e gli enti dipendenti possano concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'articolo 2 dello Statuto regionale laddove dispone che la Regione, sulla base del principio di solidarietà, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta di legge non incide su altre leggi regionali o regolamenti regionali vigenti.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa</b></p>	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame dell'Assemblea legislativa regionale dirette a perseguire le medesime finalità.</p>

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### Art. 1

*(Modifica alla l.r. 36/2005)*

La disposizione prevede e disciplina la possibilità per l'ERAP Marche di concedere in locazione a canone agevolato beni immobili di sua proprietà, aventi destinazione diversa da quella residenziale, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ( Codice del Terzo settore) per lo svolgimento delle loro finalità istituzionali, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 10 del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 ( Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione).

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2

*(Invarianza finanziaria)*

La disposizione normativa contiene la clausola di invarianza finanziaria.